



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione n. 001/2026

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 017/FITDS/2025 RG. PROC. FED.

Firmato digitalmente da  
**RAFFAELE NAPOLITANO**

F.I.T.D.S. DEFINITO CON LA DECISIONE N. 15/2025 DEL TRIBUNALE

FEDERALE

CN = RAFFAELE NAPOLITANO  
C = IT

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del **10 marzo 2025** a carico di:

• Avv. Roberto Santucci (c.f. [REDACTED]) – tesserato FITDS n. [REDACTED] TECNICO  
e AGONISTA, [REDACTED] n. [REDACTED] Roma e con indirizzo pec  
[REDACTED] procuratore di sé medesimo, nonché assistito e  
difeso dall'Avv. Paolo Ravaglioli con studio alla [REDACTED] n. [REDACTED] in Roma pec  
[REDACTED]

La Corte D'Appello Federale,

ricevuto l'atto di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale di primo grado n.  
15/2025, fissava udienza di comparizione delle parti alla data del 22/12/2025.

A quella udienza comparivano in videocollegamento il reclamante Avv. Santucci, l'Avv.  
Ravaglioli ed il Procuratore Federale.

Il reclamante discuteva e concludeva riportandosi ai propri atti ed insistendo per  
l'annullamento della decisione impugnata.

La Procura Federale discuteva e concludeva riportandosi ai propri atti e chiedendo la  
conferma del provvedimento.

Le parti rinunciavano ai termini per note.

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243



## FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

L'Avv. Santucci, come sopra rappresentato e difeso, proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 21.11.25, reso all'esito del procedimento disciplinare n. 017/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S.

Con detto provvedimento lo stesso è stato riconosciuto colpevole della violazione degli art. 1 e 2 del Codice di comportamento CONI, dell'art. 4 c. 1 lett. A del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS in relazione all'art. 11 del Regolamento SAFRO, art. 7 del regolamento di giustizia e disciplina con l'aggravante di cui all'art. 22 co. 3 regolamento SAFRO, per aver esercitato funzioni connesse allo status di arbitro nonostante l'avvenuta sospensione dall'albo. Fatti avvenuti in data 6 marzo 2025.

Per l'effetto gli veniva comminata la sanzione della sospensione per mesi 5 consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, comprese quelle di istruttore in ambito nazionale ed internazionale.

Al reclamante viene contestato di aver fornito la propria disponibilità, mediante accesso alla piattaforma s.a.f.r.o., a svolgere funzioni di arbitro nonostante fosse sospeso.

In particolare i fatti oggetto di giudizio hanno avuto la seguente scansione temporale:

- 05.03.2025 la Procura Federale comunicava a mezzo pec all'Avv. Roberto Santucci la chiusura delle indagini preliminari e l'intenzione di procedere al suo deferimento;
- 06.03.2025 l'Avv. Santucci forniva la propria disponibilità a svolgere funzioni di arbitro;
- 10.03.2025 la Procura Federale comunicava all'Avv. Santucci il deferimento a giudizio disciplinare.

Il reclamante articola le proprie doglienze in quattro motivi.

Con il primo motivo viene lamentata la nullità della decisione per violazione delle regole di assunzione delle prove.

Il reclamante censura la mancata ammissione della CTU richiesta e finalizzata ad accertare un accesso indebito al sistema informatico, a fronte della assunzione d'ufficio di una consulenza tecnica da parte della Digital Forge s.r.l. in assenza di contraddittorio.

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243





## FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

La Digital Forge s.r.l. è la società che gestisce i sistemi informatici in uso alla federazione e ne viene contestata la terzietà da parte reclamante, in ragione dell'ipotizzato accesso abusivo allo stesso sistema informatico.

Con il secondo motivo si sostiene l'inesistenza della violazione disciplinare contestata in quanto la disponibilità all'arbitraggio sarebbe stata fornita prima della notifica dell'atto di deferimento avvenuta il 10.03.2025 a fronte della disponibilità ad arbitrare fornita il 06.03.2025. Si sostiene che in realtà due momenti diversi del procedimento vengano erroneamente assimilati dal Tribunale e che ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia i procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati con atto di deferimento del Procuratore. Prosegue affermando di non aver poi effettivamente svolto funzioni di arbitro, di non aver mai ricevuto un provvedimento formale di sospensione dalle funzioni e di non poter in realtà svolgere funzioni di arbitro per mancanza dei requisiti.

Con il terzo motivo sostanzialmente si ribadisce l'impossibilità in capo all'Avv. Santucci di arbitrare nel periodo in questione, non essendo lo stesso tesserato come arbitro e si offre una interpretazione estensiva, peraltro non condivisibile, della normativa SAFRO sulla automaticità della sospensione degli ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli art. 7, 10 ed 11 del regolamento di Giustizia e disparità di trattamento.

Si contesta l'eccessività della pena in relazione ai fatti, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di quantificazione della pena e la erronea qualificazione della fattispecie. Il reclamante sostiene che il fatto si sarebbe dovuto qualificare al massimo come un tentativo di infrazione ai sensi dell'art. 7 del RGD, con conseguente applicazione di una pena inferiore.

Il secondo motivo merita accoglimento.

Difatti sul punto l'art. 61 del RGD nel disciplinare l'azione del Procuratore Federale stabilisce che questi, entro venti giorni dalla chiusura delle indagini, da comunicazione all'interessato del suo intendimento di procedere al deferimento ed al contempo gli assegna un termine per presentare una memoria o per chiedere di essere audito.

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243



## FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Qualora il Procuratore, spirato il detto termine, ritenga di dover confermare la propria intenzione “*esercita l'azione disciplinare mediante atto di deferimento a giudizio*” con tutte le incombenze connesse.

Vengono quindi scandite due fasi distinte e con effetti necessariamente diversi.

La prima fase si avvia con la comunicazione di chiusura delle indagini. Questa contiene l'intendimento di procedere con il deferimento e gli elementi che sostengono questo convincimento del procuratore sono portati a conoscenza del destinatario, il quale, pertanto, solo in questo momento ha piena conoscenza dell'attività svolta e che lo ha interessato.

Mediante l'assegnazione del termine per produrre una memoria o chiedere di essere sentito, questi viene messo nella condizione di fornire la propria versione, di prendere posizione sugli elementi al fascicolo del Procuratore fondanti il suo convincimento.

Si incardina così, un primo momento di ricognizione di tutto il materiale presente, che mette le parti nella condizione di operare le rispettive facoltà, che possono variare dalla richiesta di archiviazione da parte della Procura, alla richiesta di una pena concordata da parte dell'incolpato o alla decisione di affrontare il giudizio, che, comunque, è ancora eventuale.

Esaurita questa fase si apre la seconda, ovvero ove il Procuratore *ritenga di dover confermare la propria intenzione* esercita l'azione disciplinare e, quindi, o il destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini è rimasto inerte o la sua attività difensiva non ha sortito gli effetti sperati.

Che l'avviso di conclusioni delle indagini non implichi rinvio a giudizio e di conseguenza non comporti l'automatica sospensione dai ruoli arbitrali, lo si evince, quindi, dal tenore letterale della norma in esame (art. 61 RGD), che fissa l'esercizio dell'azione disciplinare dopo la conclusione della prima fase, ovvero lo spirare del termine contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini per il deposito della memoria o la richiesta di audizione.

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243





## FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Se così non fosse ci si troverebbe dinanzi ad una inutile ed incongruente duplicazione di momenti procedurali. D'altronde tale previsione non rappresenta certamente una novità essendo la stessa chiaramente mutuata dall'art. 415 bis c.p.p.

Consegue, quindi, che l'avviso di conclusione delle indagini non integra esercizio dell'azione disciplinare, essendo lo stesso determinato dalla mera intenzione della Procura di procedere, pertanto, il suo destinatario non può ancora dirsi sottoposto a procedimento disciplinare.

Ciò comporta che in quel momento non può operare la sospensione automatica dalle funzioni arbitrali e non potrebbe essere diversamente, come correttamente rilevato da parte reclamante. L'art. 11 del regolamento SAFRO chiaramente stabilisce che gli ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare sono automaticamente sospesi.

Ciò premesso, alla data del 06.03.2025, ovvero quanto il Santucci fornisce la propria disponibilità ad arbitrare, alla quale peraltro non segue alcuna attività, lo stesso non poteva considerarsi sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente da ogni altra questione sollevata con il reclamo.

Lo stesso è sottoposto a procedimento disciplinare solo a far data dal successivo 10 marzo 2025, ovvero a seguito della comunicazione del deferimento a giudizio, momento cardine dell'azione disciplinare.

L'accoglimento del motivo assorbe ogni altra questione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, visto l'art. 55 RGD

ACCOGLIE

Il reclamo presentato, annulla la decisione impugnata e la relativa sanzione della sospensione per mesi 5.

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243



# FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Si comunichi, a cura della segreteria, alle parti.

Roma, 03.02.2026

La Corte d'Appello Federale

Avv. Raffaele Napolitano - Presidente

Avv. Fabrizio De Angelis – Vice Presidente

Avv. Francesco Rondini - Componente *Francesco Rondini*

Il Presidente

Avv. Raffaele Napolitano

Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma (RM)

P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156

[www.fitds.it](http://www.fitds.it) – [segreteria@fitds.it](mailto:segreteria@fitds.it) – Tel. 06  
32723243